



CO.FI.D.I.

CONSORZIO DI GARANZIA
COLLETTIVA FIDI

STATUTO

Sede legale:	Codice fiscale e iscrizione
Firenze	registro imprese di Firenze
Via Luigi Salvatore Cherubini, 20	n. 94006130481
Fondo consortile: 721.457 euro	Iscrizione albo U.I.C. n. 27408

Indice

Art. 1	Costituzione, oggetto, denominazione	3
Art. 2	Sede, adesione, durata	3
Art. 3	Finalità Consortili	3
Art. 4	Patrimonio consortile	4
Art. 5	Responsabilità consortile	4
Art. 6	Consortiati	5
Art. 7	Condizioni di ammissione	5
Art. 8	Obblighi e diritti dei consortiati	5
Art. 9	Quota di partecipazione e contributi di gestione	5
Art. 10	Casi di recesso e di esclusione	6
Art. 11	Sanzioni consortili	6
Art. 12	Organi Consortili	6
Art. 13	Convocazioni di assemblea	7
Art. 14	Competenza e poteri dell'assemblea ordinaria	7
Art. 15	Competenza e poteri dell'assemblea straordinaria	7
Art. 16	Lavori assembleari	7
Art. 17	Costituzione e deliberazioni assembleari	8
Art. 18	Diritto di voto	8
Art. 19	Deroghe	8
Art. 20	Referendum postale	9
Art. 21	Consiglio Direttivo	9
Art. 22	Competenze del Consiglio	10
Art. 23	Riunioni	11
Art. 24	Deliberazioni	11
Art. 25	Il Presidente del Consorzio	11
Art. 26	Emolumenti	12
Art. 27	Collegio Sindacale	12
Art. 28	Riunione e deliberazioni	12
Art. 29	Competenze del Collegio Sindacale	12
Art. 30	Segreteria	12
Art. 31	Comitati Tecnici	13
Art. 32	Collegio dei Proviviri	13
Art. 33	Bilancio	13
Art. 34	Esercizio Finanziario	13
Art. 35	Regolamento interno	13
Art. 36	Scioglimento del Consorzio	14
Art. 37	Rinvio	14
	Norma transitoria	14

CO.FI.D.I.

STATUTO

- Art. 1** Sotto il patrocinio dell'Unione del Commercio e del turismo della Provincia di Firenze (Confcommercio-Firenze) è costituito un Consorzio di garanzia collettiva fidi per favorire la concessione del credito ai consorziati da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.
Il Consorzio persegue tale attività con esclusione di ogni scopo di lucro od atto speculativo ed assume la denominazione di CO.FI.D.I. - Consorzio per finanziamenti, depositi ed investimenti alle piccole e medie imprese.
- Art. 2** Il Consorzio ha sede sociale in Firenze presso la Confcommercio - Firenze e può aderire alle organizzazioni regionali e nazionali dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi. Esso avrà durata fino al 31 dicembre 2050; durata che potrà essere paragonata di 30 (trenta) anni in 30 (trenta) anni con deliberazione di assemblea straordinari dei consorziati e fatti salvi i diritti di recesso dei consorziati dissenzienti.
- Art. 3** Il Consorzio è costituito sulla base dei principi della maturità finanziaria, ha attività esterna e non può distribuire utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio ovvero di recesso od esclusione di consorziati.
- In particolare il Consorzio si propone di:
- a) favorire l'accesso al credito ai propri consorziati, attraverso prestazioni di garanzie mutualistiche necessarie ed atte ad agevolarlo;
 - b) costituire fondi rischi diretti alla concessione di garanzie sussidiarie a fronte del credito e di particolari operazioni di credito poste in essere nell'ambito di Convenzioni;
 - c) concorrere all'alimentazione di fondi interconsortili di garanzia di secondo grado volti a convalidare la capacità operativa dei fondi;
 - d) effettuare, a favore delle imprese consorziate, attività di informazione, di consulenza ed assistenza, per il reperimento ed il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione economica delle imprese stesse, attraverso anche corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale;
 - e) assistere i consorziati nelle richieste di credito, di investimento e/o di risparmio bancario, a condizioni particolarmente vantaggiose con speciale riguardo alle piccole imprese;
 - f) promuovere ed aderire ad iniziative associate locali, regionali o nazionali tendenti a potenziare le attività dei confidi, cioè dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;
 - g) essere soggetto delegato alla gestione di contributi a favore delle piccole e medie imprese consorziate, concessi dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Pubblici territoriali e dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;



- h) accettare eventuali contributi dall'Unione Europea, dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dal Mediocredito Centrale S.p.A., dalle Regioni e dagli altri Enti e Associazioni;
- i) promuovere la valorizzazione di associazioni di categoria locali, regionali e/o nazionali facenti parte della Confcommercio, al fine di sviluppare l'attività associativa e l'assistenza agli iscritti nei vari settori istituzionali, anche con la corresponsione di contributi a fondo perduto;
- l) poter costituire società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi, ai sensi dell'art. 24 -comma I - del Decreto Legislativo 30/03/98 n. 114.

Per il conseguimento degli scopi suddetti il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare previste dallo statuto purché utili alla realizzazione degli scopi consortili; in particolare il Consorzio potrà instaurare e mantenere i rapporti di collaborazione, rappresentanza o partecipazione con gli Enti pubblici e privati di sviluppo economico, nei termini previsti dai rispettivi statuti, leggi, convenzioni o protocolli d'intesa.

Art. 4

Patrimonio consortile

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale consortile, formato dalla quota di partecipazione di ciascuna impresa;
- b) dai fondi rischi, alimentati con i contributi dei consorziati, nei termini delle convenzioni stipulate con le banche e con gli altri soggetti operanti nel settore finanziario;
- c) da donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni, enti o privati.

Il patrimonio consortile è inoltre formato anche dai contributi a fondo perduto erogati da enti pubblici, associazioni in generale o da terzi in genere e fermo restando la possibilità che parte del patrimonio consortile sia investito in Titoli di Stato, beni immobili, Fondi di investimento monetario e obbligazionario, Pronti Contro Termine e/o quote di partecipazione di società immobiliari controllate dal Consorzio.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente statuto.

Art. 5

Responsabilità consortile

Il Consorzio risponde con il fondo consortile per le obbligazioni sociali.

I terzi possono far valere i loro diritti nei confronti del Consorzio ai sensi dell'art. 2615 del Codice Civile.



CO.FI.D.I.

STATUTO

- Art. 6**
Conсорziati
- Il numero dei consorziati ordinari è illimitato e non può comunque essere inferiore a cinquanta sotto condizione risolutiva di scioglimento anticipato del Consorzio.
Possono essere nominati da parte del Consiglio Direttivo consorziati onorari.
- Art. 7**
Condizioni di ammissione
- Possono far parte del Consorzio le persone fisiche e giuridiche che possiedono i requisiti di piccola e media impresa, gli iscritti agli Ordini Professionali; gli iscritti ad Albi e Ruoli tenuti presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; le Associazioni e gli Enti non a scopo di lucro ovunque svolgano la propria attività, purché all'interno dell'Unione Europea.
Le domande di ammissione devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo del Consorzio, insieme alla documentazione richiesta.
Per quanto riguarda i rapporti sociali, i consorziati sono rappresentati dal titolare o dal legale rappresentante o dai soci di società di persone espressamente e particolarmente delegati.
- Art. 8**
Obblighi e diritti dei consorziati
- L'assunzione della qualità di impresa consorziata implica l'accettazione e la piena osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto, sia dell'eventuale regolamento interno, nonché da tutte le convenzioni, atti e pratiche che saranno intraprese dal Consorzio per il conseguimento del proprio oggetto sociale.
L'ammissione dell'impresa al Consorzio è deliberata dal Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 22 ed annotata nel libro dei consorziati.
I consorziati, ai quali non venisse accolta nemmeno parzialmente una domanda di concessione di fido e/o di altre operazioni di credito particolari, hanno diritto di recedere dal Consorzio, ma non di ripetere la quota di partecipazione né la quota annuale di segreteria.
- Art. 9**
Quota di partecipazione e contributi di gestione
- I consorziati sono tenuti al versamento in conto capitale consortile della quota di partecipazione.
Gli stessi sono obbligati a versare la quota annuale di segreteria, il cui ammontare è fissato di anno in anno dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
Alle spese di gestione del Consorzio si provvede esclusivamente con le somme provenienti:
- a) dal versamento delle quote di segreteria;
 - b) dai fondi disponibili
 - c) dal ristorno degli interessi maturati sui fondi consortili e degli interessi dai titoli di Stato o titoli equipollenti;
 - d) da eventuali specifici contributi di enti pubblici e privati.



Art. 10
Casi di recesso
e di esclusione

Ogni consorziato può recedere dal Consorzio nei casi previsti dal presente Statuto ovvero quando sussiste una giusta causa, a mezzo di comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. La qualità di consorziato si perde, oltre che per dimissioni accolte dal Consiglio Direttivo, per esclusione pronunciata a titolo di decadenza, di radiazione e di espulsione.

Decade dalla qualità di consorziato l'impresa che risulta cessata nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze o di altro capoluogo di provincia.

E' passibile di radiazione l'impresa che si rende morosa nei pagamenti dei contributi consortili ovvero incorre in manifeste insolvenze negli ultimi dodici mesi ovvero viene assoggettata a procedura concorsuale.

E' espulsa l'impresa che abbia commesso fatti che abbiano arrecato danni al Consorzio, a giudizio del Collegio dei probiviri ovvero in sua mancanza del Consiglio Direttivo.

In caso di morte del consorziato o di affitto di azienda gli eredi o gli affittuari non subentrano nel contratto di Consorzio.

In caso di fusioni, di conferimenti o di trasformazioni da società di persone a società di capitali, la nuova impresa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente statuto, deve presentare domanda di ammissione.

Le deliberazioni di recesso e quelle di esclusione, per decadenza, radiazione od espulsione, sono annotate nel libro dei consorziati.

Il consorziato receduto o escluso perde ogni diritto sul fondo consortile.

Art. 11
Sanzioni consortili

I consorziati inadempienti verso il Consorzio rispondono per primi - in proporzione all'importo delle fidejussioni e/o di altre garanzie personali o reali rilasciate all'atto dell'affidamento - delle perdite eventualmente non coperte dai fondi rischi costituiti presso le banche e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

L'impresa consorziata, in ritardo nei versamenti della quota annuale di segreteria, non ha diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e non può, tramite il suo titolare o legale rappresentante, ricoprire cariche sociali in seno al Consorzio.

Art. 12
Organi Consortili

Sono organi principali del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo, composto da un numero di amministratori variabili da cinque a undici;
- c) il Presidente del Consorzio;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) i Comitati Tecnici;

Possono essere costituiti organi sussidiari, su deliberazione del Consiglio Direttivo per il conseguimento degli scopi consortili.



CO.FI.D.I.

STATUTO

- Art 13**
Convocazioni di assemblea
- L'Assemblea dei consorziati è ordinaria e straordinaria e viene convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare.
- L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere inviato ai consorziati con lettera ordinaria almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed esposto in modo visibile nella sede sociale e nei recapiti provinciali della Confcommercio di Firenze. Ovvero in tutti gli altri luoghi ritenuti opportuni, purché all'interno dell'Unione Europea.
- Art. 14**
Competenza e poteri dell'assemblea ordinaria
- L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- discutere e promuovere il bilancio consuntivo ed il rendiconto preventivo entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio;
 - determinare, a carico di ciascuna impresa consorziata, la quota annuale di segreteria nonché il termine per il relativo versamento;
 - eleggere gli Amministratori secondo le modalità previste dall'art. 17 terzo Comma dello Statuto, nonché i Sindaci di cui all'art. 27 e i Proviviri di cui all'art. 32;
 - prendere atto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e fissare il programma di attività consortile;
 - deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei proviviri;
 - deliberare in merito alla quota di partecipazione alle società immobiliari controllate dal Consorzio di cui all'art. 4 dello Statuto;
 - trattare tutti gli argomenti di sua competenza per Statuto, a norma di legge, nonché quelli posti dell'ordine del giorno.
- Il Presidente del Consorzio dovrà consentire la trattazione in successiva assemblea anche di altri argomenti, attinenti l'oggetto sociale del Consorzio e proposti dal collegio sindacale o da almeno 1/5 dei consorziati.
- Art. 15**
Competenza e poteri dell'assemblea straordinaria
- L'Assemblea straordinaria ha tutti i poteri di straordinaria amministrazione e delibera in particolare sulle modifiche dello statuto nonché sullo scioglimento del Consorzio e sulle modalità relative alla liquidazione del medesimo.
- Art. 16**
Lavori assembleari
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio od in sua assenza dal Vice Presidente od, in subordine, dal più anziano degli Amministratori. In caso di assemblea ordinaria lo stesso Presidente accertata l'identità dei presenti, deve farsi assistere da un segretario incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio.



- Art. 17**
Costituzione e deliberazioni assembleari
- Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono costituite da tutti i consorziati e possono validamente deliberare, in prima convocazione, quando sia presente in proprio o per delega la metà dei consorziati.
- La seconda convocazione per l'Assemblea straordinaria non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.
- Le votazioni per le nomine delle cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto o per referendum postale; le votazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata di mano o per referendum postale.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti dei consorziati presenti in proprio o per delega e devono essere riportate in processi verbali firmati dal Presidente dell'Assemblea.
- Per le elezioni alle cariche sociali, a parità di voti, è eletto il più anziano di età.
- Alle Assemblee possono partecipare senza diritto di voto, i soggetti operanti nel settore finanziario, i rappresentanti degli Enti Pubblici e privati concorrenti alla formazione del patrimonio sociale.
- L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i consorziati, anche assenti o dissenzienti.
- Art. 18**
Diritto di voto
- Ha diritto di voto nell'Assemblea il consorziato che è iscritto nel libro dei consorziati almeno 90 (novanta) giorni prima della data fissata per l'assemblea e che non si trova nelle condizioni di cui all'art. 11 secondo comma.
- Il consorziato può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro consorziato non amministratore, non sindaco e non dipendente del Consorzio.
- Ogni consorziato ha diritto ad un voto e, per quanto attiene le deleghe, non può possederne un numero superiore a 5 (cinque).
- Art. 19**
Deroghe
- In deroga dell'art. 17, comma quarto del presente Statuto, le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto o allo scioglimento anticipato del Consorzio necessitano il voto favorevole della maggioranza dei consorziati con diritto di voto.
- Lo scioglimento, in particolare, del Consiglio non potrà avvenire prima dell'estinzione delle obbligazioni assunte a favore dei consorziati e lo scioglimento del consorziato da ogni vincolo consortile non avrà luogo finché esistano sue pendenze nei confronti del Consorzio.



Art. 20
Referendum postale

Tutte le deliberazioni consortili possono essere adottate anche mediante referendum postale indetto su deliberazione del Consiglio Direttivo.

In tal caso il testo della deliberazione proposta deve essere spedito ai consorziati per posta ordinaria o a mezzo di qualsiasi strumento telematico in uso, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per lo spoglio delle schede.

Il voto dovrà essere comunicato esclusivamente a mezzo di risposta scritta, spedita per posta o consegnata a mano all'indirizzo indicato nella convocazione. Il Presidente del Consorzio e i Sindaci, se presenti, assistiti dal Segretario o dal Notaio effettueranno lo spoglio pubblico delle schede nel luogo, nel giorno e nell'ora comunicati ai consorziati.

Qualora non sia presente alcun sindaco il Presidente nomina almeno due scrutatori.

Lo spoglio delle schede inerenti al referendum postale per le modifiche dello Statuto è subordinato alla ricezione dei voti espressi da almeno 1/5 (un quinto) più uno dei consorziati con diritto di voto.

Art. 21
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Amministratori non inferiore a cinque e non superiore a tredici fissato dall'Assemblea ordinaria dei consorziati ed eletto secondo le modalità previste dall'art. 17 - terzo comma - del presente Statuto. Esso dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Possono rivestire la carica di amministratori del Consorzio:

- a) i consorziati di cui all'art. 7 purchè risultino iscritti (loro stessi, ovvero il soggetto economico cui appartengono) al Consorzio da più di dodici mesi;
- b) i Presidenti pro-tempore di Organismi Sindacali e delle Associazioni della Confcommercio di Firenze, purchè rappresentativi di categorie economiche ed operatori attivi.
- c) Persone ritenute dal Consiglio Direttivo particolarmente affermate e qualificate, purchè siano cittadini dei territori dell'Unione Europea.

Per essere eleggibili, gli interessati si devono candidare alle cariche sociali almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea elettiva indicando nella lista elettorale, presso la sede del Consorzio, il proprio nome, cognome, e qualifica.

Detta lista sarà successivamente esposta in modo visibile nella sede sociale e nei recapiti provinciali della Confcommercio Firenze ovvero in tutti i luoghi ritenuti opportuni purchè all'interno dei territori dell'Unione Europea.

Il Segretario responsabile del Consorzio, insieme ai Sindaci, cura e certifica all'Assemblea l'affissione pubblica delle liste elettorali.



Art. 22
Competenze
del Consiglio

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri in merito all'amministrazione ordinaria del Consorzio.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) si pronuncia sulle domande di ammissione e sugli altri casi di recesso e di esclusione, di cui all'art. 10 dello Statuto;
- b) redige il bilancio d'esercizio di cui all'art. 33 dello Statuto e provvede ai relativi adempimenti previsti dalle leggi vigenti;
- c) stipula le opportune convenzioni con le Banche e con gli altri soggetti operanti nel settore finanziario per il raggiungimento dei fini del Consorzio;
- d) elegge il Presidente ed uno o più Vice Presidenti del Consorzio;
- e) nomina, su proposta del Presidente - anche tra i non soci - i componenti dei Comitati Tecnici nei termini previsti dalle Convenzioni di cui sopra;
- f) redige il rendiconto preventivo ed autorizza il Presidente ad effettuare le eventuali spese straordinarie necessarie per il funzionamento del Consorzio, nonché a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti del Consorzio;
- g) ripartisce, in proporzione all'importo delle garanzie rilasciate dai consorziati beneficiari di linee di credito convenzionate, le perdite eventualmente non coperte dai fondi rischi;
- h) fissa la data di convocazione delle assemblee di concerto con il Collegio Sindacale e provvede all'esecuzione delle delibere assembleari;
- i) compie tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale che non sono riservati per legge o per statuto agli altri organi consortili e adotta ogni iniziativa utile e necessaria per il raggiungimento delle finalità consortili.
- j) accetta donazioni, elargizioni o fideiussioni dello Stato o di altri Enti a garanzia dei crediti concessi.
- k) in aderenza agli indirizzi fissati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 14, compiere ogni operazione in merito alle società controllate di cui all'art. 4 del presente statuto, ivi compreso acquistare, sottoscrivere, vendere quote di partecipazioni, rilasciare garanzie, effettuare versamenti in conto capitale e a copertura di perdite.
- l) Attribuisce eventuali deleghe ad uno o più dei propri membri determinando i limiti della delega e fissando i poteri di firma e rappresentanza.

Al Consiglio Direttivo è demandato pure il potere di far partecipare il Consorzio ad organismi che sono costituiti per coordinare e potenziare le attività dei confidi.

Gli Amministratori sono esonerati dal prestare cauzioni o fideiussioni, salvo che l'Assemblea non disponga diversamente in sede di elezioni; gli stessi amministratori cesseranno dall'incarico in caso di dimissioni o decadenza.

L'Amministratore che rinuncia deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed al Collegio Sindacale. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo e dà luogo alla cooptazione; qualora venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo si provvede entro 60 (sessanta) giorni al rinnovo delle cariche sociali.



La decadenza, pronunciata dal Consiglio Direttivo nei riguardi dell'Amministratore che sia risultato assente alle riunioni consiliari per più di 3 (tre) volte consecutive, senza giustificato motivo, comporta la sostituzione con colui che ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.

Art. 23
Riunioni

Il Consiglio Direttivo si raduna in seduta ordinaria almeno una volta ogni 2 (due) mesi ed in seduta straordinaria quando il Presidente o, in sua assenza il Vice Presidente, lo ritenga opportuno oppure ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o i Sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato anche a mezzo di qualsiasi strumento telematica e informatico in uso almeno 3 (tre) giorni prima al domicilio degli amministratori e nelle stesse forme e negli stessi termini ai Sindaci effettivi.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono inoltre tenersi per teleconferenza e videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 24
Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti e devono risultare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. In caso di parità in una deliberazione presa a voto palese, prevale quello del Presidente.

La presenza della maggioranza degli amministratori in carica è altresì necessaria per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il quale delibera per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta solo l'elezione e la eventuale revoca del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 25
Il Presidente
del Consorzio

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente del Consorzio e rappresenta l'Ente a tutti gli effetti giuridici.

In particolare il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza processuale attiva e passiva del Consorzio, di esecuzione alle delibere del Consiglio e degli altri organi consortili, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri sociali, presiede le assemblee ordinarie e straordinarie nonché i Consigli Direttivi, impartisce direttive al segretario, eventualmente nominato dal Consiglio, e si accerta che il segretario operi in conformità agli interessi del Consorzio.

Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento è sostituito da uno dei Vice Presidente, che a sua volta può essere sostituito per gli stessi motivi dal Consigliere più anziano.



CO.FI.D.I.

STATUTO

- Art. 26**
Emolumenti
- Le mansioni del Presidente, dei Vice Presidenti, degli eventuali Amministratori Delegati dei componenti il Consiglio Direttivo, i Comitati Tecnici ed il Collegio dei Probiviri non danno diritto ad alcuna remunerazione che non sia stata fissata e deliberata anticipatamente dall'Assemblea.
Ai singoli componenti però spetta il rimborso delle spese purchè documentate che incontrano nell'esercizio delle loro funzioni.
- Art. 27**
Collegio Sindacale
- Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea, dura in carica 4 (quattro) anni e si compone di 5 (cinque) Sindaci, di cui 2 (due) supplenti. Un membro effettivo è nominato di diritto dalla Confcommercio di Firenze.
L'Assemblea fissa il compenso annuale per l'intero quadriennio di carica, non inferiore alle tariffe minime dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.
- Art. 28**
Riunione e deliberazioni
- I Sindaci devono riunirsi almeno ogni trimestre, redigendo all'uopo processo verbale, e possono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle Assemblee.
Essi eleggono nel proprio seno il Presidente a maggioranza dei componenti il Collegio e decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipano durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio.
- Art. 29**
Competenze del Collegio Sindacale
- Il Collegio Sindacale ha competenza per la vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, per il controllo dell'amministrazione del Consorzio e per quanto demandatogli dalle Leggi e dal presente Statuto.
In particolare sono riconosciuti al collegio Sindacale quei poteri di controllo e di ispezione che, previsti dall'art. 2605 del Codice Civile, il Collegio esercita nell'ambito delle direttive impartitegli dal Consiglio Direttivo.
- Art. 30**
Segreteria
- L'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili e la direzione del Consorzio, ma non la sua rappresentanza, possono essere affidate ad un segretario responsabile con le facoltà, le attribuzioni, gli emolumenti e i poteri determinati dal Consiglio Direttivo.
La nomina del segretario o l'assunzione di altro personale, come pure la revoca o la revisione del contratto di lavoro, è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta della Confcommercio di Firenze.
Il Segretario responsabile, che deve essere comunque scelto tra i funzionari della Confcommercio di Firenze, ha diritto di partecipazione ai lavori di tutti gli organi consortili, con diritto di voto solo quale membro supplente nei Comitati Tecnici, ne riferisce la Presidente del Consorzio e cura in particolare la tenuta dei libri sociali.



- Art. 31** | I Comitati Tecnici sono gli organi consortili destinati a svolgere l'attività esterna nell'ambito e nel rispetto del presente Statuto e delle convenzioni con le banche e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario.
Comitati Tecnici | Fanno parte di diritto dei Comitati Tecnici il Presidente del Consorzio ed in sua vece almeno un componente il Consiglio Direttivo.
E' attribuito ai Comitati Tecnici il compito di:
a) decidere insindacabilmente sulle domande di fido e di operazioni particolari di credito, richieste dai consorziati secondo le norme contenute nelle convenzioni di cui sopra;
b) deliberare l'amministrazione delle imprese affidate alle garanzie consortili fissando l'importo delle fidejussioni, di avalli, di depositi cauzionali infruttiferi, di iscrizioni ipotecarie e/o di altre forme speciali di garanzia delle imprese affidate.
- Art. 32** | Il Collegio dei Probiviri è facoltativo e se eletto dall'Assemblea o previsto da leggi speciali si compone di tre membri. I probiviri decidono, su richiesta scritta, ogni eventuale controversia fra i consorziati, fra costoro ed il Consorzio e fra il Consorzio e terzi. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Collegio dei Probiviri
- Art. 33** | Il bilancio, comprendente l'esercizio finanziario che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli Amministratori al Consiglio Sindacale con la relazione e la nota integrativa, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
Bilancio | Il bilancio deve essere depositato in copia insieme con la relazione degli amministratori e del collegio sindacale e la nota integrativa nella sede del Consorzio durante i dieci giorni che precedono l'Assemblea, perché i consorziati possano prenderne visione.
- Art. 34** | Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione del Consorzio al 31 dicembre 1982.
Esercizio Finanziario | I successivi esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- Art. 35** | Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile potrà essere predisposto apposito regolamento interno, che dovrà essere approvato dall'assemblea.
Regolamento interno | Il Consiglio Direttivo è competente a redigere, ove lo ritenga opportuno, il testo di regolamento ed applicarlo in via provvisoria nell'attesa di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea annuale ordinaria.



CO.FI.D.I.
STATUTO

Art. 36 Scioglimento del Consorzio	In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i compensi e le competenze riassumibili queste ultime nell'esaurimento e nella chiusura di tutte le operazioni di credito in corso e nella definizione di tutti i rapporti sia con i terzi che con i consorziati.
Art. 37 Rinvio	Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge e le consuetudini locali.
Norma transitoria	Tutte le cariche sociali elettive in essere alla data di approvazione delle modifiche del presente Statuto sono prorogate di 4 (quattro) anni.

